

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.



**PROCEDURA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE**

*Documento approvato dal consiglio di amministrazione di
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. in data 27 marzo 2025*

INDICE

INDICE	2
Premessa	3
I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
1 Definizioni	4
2 Individuazione delle Parti Correlate	7
3 Esclusioni	8
II. ASPETTI PROCEDURALI	10
4 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate	10
5 Comitato Operazioni Parti Correlate	13
6 Presidi Equivalenti	13
7 Delibere quadro	13
8 Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza	14
III. OBBLIGHI INFORMATIVI	15
9 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico	15
10 Obblighi informativi periodici	15
11 Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza	16
IV. ALTRE DISPOSIZIONI	17
12 Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate	18
13 Modifiche	18
ALLEGATO A	19

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (la **Società**) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Euronext Growth Milan**).

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento 17221/2010**).

La Procedura è stata altresì predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite) e dei principi del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuata all'Articolo 3), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.

La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella riunione del 29 aprile 2024 ed entra in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni (come *infra* definite) e al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

E' compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi delle Disposizioni, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 del codice civile.

La procedura è pubblicata sul sito internet della Società sezione *Governance*.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1 Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Amministratori non Correlati: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Comitato Parti Correlate ovvero Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, fintanto che e ogniquale volta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all'articolo 6 della presente Procedura.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ⁽¹⁾.

Disposizioni: le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione *pro tempore* vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

Interessi Significativi: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24

⁽¹⁾ Cfr IAS 24, paragrafo 9.

settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

MAR: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: si intende, ai sensi dei Principi Contabili Internazionali, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo⁽²⁾. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fatte salve le Operazioni Escluse

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società.

Operazioni di Importo Esiguo: l'Operazione con Parti Correlate o le Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia per singola operazione o cumulativamente non superiore a Euro 100.000,00 (*centomila/00*) qualora l'operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili), ovvero di importo non superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da un'associazione professionale di cui la stessa fa parte o da società alla stessa riferibili.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito Allegato alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le operazioni escluse, in tutto o in parte, all'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui al Regolamento 17221/2010 e meglio identificate al successivo Articolo 3.

⁽²⁾ Cfr IAS 24, paragrafo 9.

Operazioni Ordinarie: le operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (in quanto accessoria all'attività operativa) della Società o delle società controllate.³

Organo Delegato: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe di gestione di volta in volta in carica.

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dallo IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della presente Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.*, la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società⁴:

- a) in caso di persona fisica o di uno Stretto Familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente, la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante.
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una società collegata della Società o una joint venture in cui la Società è una partecipante (ovvero l'entità è una società collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società)
 - (iii) sia l'entità sia la Società sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza parte e la Società è una collegata della terza parte;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;

³ L'espressione richiama il concetto di "ordinary course of business". Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 un'Operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima Operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Nell'identificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto dell'oggetto dell'operazione, della ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società, della dimensione dell'operazione, dei termini e condizioni contrattuali, della natura della controparte e della tempistica.

⁴ I termini "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" e "joint venture" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

Principi Contabili Internazionali: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

Stretto Familiare: si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente⁽⁵⁾.

2 Individuazione delle Parti Correlate

- 2.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'Articolo 1 che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili Internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”).
- 2.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle eventuali società controllate.

⁽⁵⁾ Cfr IAS 24, paragrafo 9.

- 2.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate dirette della Società sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura) agli Organi Delegati i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.
- 2.4 Ciascuna Parte Correlata diretta della Società è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue eventuali società controllate.
- La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
 - tipologia ed oggetto dell'operazione;
 - condizioni economiche dell'operazione;
 - tempistica prevista.
- 2.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di apposita funzione aziendale.

3 Esclusioni

- 3.1 La presente Procedura non si applica:
- 3.1.1 alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) (ex art. 2389, comma 1, c.c.) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, cod. civ.;
 - 3.1.2 alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - 3.1.3 alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - 3.1.4 fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-bis del TUF;
 - 3.1.5 fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 9 della Procedura, ove applicabili, alle deliberazioni (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 3.1.1) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata

in conformità con tale politica adottata e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

- 3.1.6 alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6 delle Disposizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare (i) al Comitato Parti Correlate o, se del caso, ai Presidi Equivalenti, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato Parti Correlate o, se del caso, i Presidi Equivalenti, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione anzidetta, trasmettono una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui danno atto della verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard; (ii) nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista in questo paragrafo. Il Comitato Parti Correlate riceve con cadenza annuale apposita informativa, predisposta sulla base dei documenti contabili periodici, circa le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- 3.1.7 fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11 della presente Procedura, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse, ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze degli Organi Delegati o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo (come *infra* definito *sub* Articolo 11);

- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- 3.1.8 alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- 3.1.9 alle Operazioni con Parti Correlate con o tra eventuali società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società controllate o società collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- 3.1.10 alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 3.2 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico di cui al MAR o Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ove applicabile.
- 3.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 3 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui Articolo 12 della Procedura.

II. ASPETTI PROCEDURALI

4 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
 - (b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro; e
 - (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
- 4.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato Parti Correlate deve esprimere il proprio parere. Il Comitato Parti Correlate si costituirà e procederà poi alla valutazione, ai sensi della presente Procedura.
- 4.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'Articolo 4.2, lettere (a) e (b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in loro possesso.
- 4.6 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza degli Organi Delegati, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile ad alcun Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Gli Organi Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni rispetto alle quali risulterebbero competenti. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza ove non rientrino tra le Operazioni Escluse.
- 4.7 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 4.8 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate,

e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dall'Organo Delegato ai sensi dell'Articolo 4.4 che precede, il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare.

- 4.9 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nell'apposito Allegato alle Disposizioni – rispettando il limite massimo di spesa pari al 5% (*cinque per cento*) del controvalore dell'Operazione.
- 4.10 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il presidente o gli Organi Delegati assicurano che complete e adeguate informazioni sull'Operazione siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 3 (*tre*) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi oggettivi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 4.11 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.12 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue società controllate nelle quali uno o più amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.
- 4.13 La medesima procedura di cui al presente Articolo 4 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 4.14 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ., tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate.

- 4.15 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto dal presente Articolo 4 dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

5 Comitato Operazioni Parti Correlate

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dall'Articolo 4 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura, (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi dell'Articolo 4 della presente Procedura.
- 5.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 5.3 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

6 Presidi Equivalenti

- 6.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente o, in sua assenza: (i) dal Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (ii) dal Sindaco Effettivo più anziano, a condizione che non sia rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero (iii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) due degli altri Presidi Equivalenti.
- 6.2 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato Parti Correlate.

7 Delibere quadro

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che

prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di eventuali società controllate, di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

- 7.2 Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere-quadro indicano, inoltre, il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.
- 7.3 L'approvazione di tali delibere-quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'Articolo 4 che precede.
- 7.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 4 che precede, tenuto conto, ai fini del calcolo del controvalore e della disciplina approvativa applicabile, dell'ammontare massimo prevedibile della delibera quadro.
- 7.5 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 11 della presente Procedura.
- 7.6 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.
- 7.7 In particolare, gli Organi Delegati informano il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

8 Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

- 8.1 Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 4 che precede.
- 8.2 Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello

fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

- 8.3 Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 8.4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

III. OBBLIGHI INFORMATIVI

9 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 9.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del MAR e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'Operazione;
 - l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo (come *infra* definito) ai sensi dell'Articolo 11 della presente Procedura;
 - l'indicazione della procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse di cui all'Articolo 3 che precede;
 - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

10 Obblighi informativi periodici

- 10.1 Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:
- almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento;

- su base almeno annuale, sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente articolo 3, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- 10.3 le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario. Tali disposizioni si applicano anche alle informazioni relative alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate.
- 10.4 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come infra definiti) pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.5 Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (*quindici*) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.

11 Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.1 Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata o da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto ai sensi dell'art. 2 e dell'apposito Allegato alle Disposizioni (il **Documento Informativo**).
- 11.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'apposito Allegato alle Disposizioni. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni Escluse ai sensi dell'Articolo 3 della presente Procedura.
- 11.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro i 7

(sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

- 11.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 4.9 della Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi essenziali di tali pareri in linea con quanto previsto nell'apposito Allegato alle Disposizioni, motivando tale scelta.
- 11.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (*sette*) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il 21° (ventunesimo) giorno prima dell'assemblea.
- 11.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
- 11.7 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal paragrafo 11.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

12 Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

- 12.1 Le disposizioni della presente Procedura si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.
- 12.2 Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientri tra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 12.3 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, gli Organi Delegati provvedono a informare tempestivamente gli organi delegati della Società Controllata.
- 12.4 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, gli organi delegati della Società Controllata:
- forniscono tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione III della presente Procedura;
 - predispongono una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 12.5 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente Articolo 12, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente agli Organi Delegati della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dalla presente Procedura, dal MAR e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

13 Modifiche

- 13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla cortese att.ne di _____

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.
Via Guazzatore, n. 159
Osimo (AN) - 60027

via e-mail o via fax al numero _____

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale) _____
_____, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____
_____, codice fiscale _____ residente/sede legale in
(indirizzo, CAP, località, Stato) _____

Premesso che

1. Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. ha adottato la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” (**Procedura OPC**) approvata dal consiglio di amministrazione, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;
2. l’art. 1 della Procedura OPC definisce “parte correlata” i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della Procedura OPC – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una

persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.*, la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società⁶.

- a) in caso di persona fisica o di uno Stretto Familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente, la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante.
- b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una società collegata della Società o una joint venture in cui la Società è una partecipante (ovvero l'entità è una società collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società)
 - (iii) sia l'entità sia la Società sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza parte e la Società è una collegata della terza parte;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche alla Società o alla controllante della Società (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

Per "dirigenti con responsabilità strategiche" s'intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della

⁶ I termini "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" e "*joint venture*" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci effettivi⁷;

3. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della procedura contenuta nella Procedura OPC, nonché della tempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla stessa;

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della procedura:

Nome e Cognome:	
Codice fiscale:	
E-mail:	
Recapiti Telefono/Fax:	
Domicilio:	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari⁸ alla data della presente comunicazione:

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

⁷ Cfr IAS 24, paragrafo 9.

⁸ Ai sensi del Regolamento OPC, si considerano "stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

--	--	--

4. le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto⁹:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.2 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto¹⁰:

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.3 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – in quanto lo stesso abbia, direttamente o indirettamente il controllo o il controllo congiunto¹¹ di DEA – ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)¹²

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

⁹ Si veda nota 6

¹⁰ Si veda nota 6

¹¹ Si veda nota 6.

¹² **Campo da compilarsi unicamente dal soggetto che ha il controllo o il controllo congiunto di DEA**

4.4 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – in quanto lo stesso abbia il controllo o il controllo congiunto¹³ di DEA – ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)¹⁴

Entità	C.F./P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura OPC, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposta ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura OPC, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data

Firma

¹³ Si veda nota 6.

¹⁴ **Campo da compilarsi unicamente dal soggetto che ha il controllo o il controllo congiunto di DEA**